

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 227

3 dicembre 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E
SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI**

Oggetto assembleare n. 4819

Relazione

Il presente progetto dispone l'abrogazione di 67 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative. Esso rappresenta il principale strumento di attuazione della Terza Linea di azione per la semplificazione, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 983 del 2012 e proposta nella prima sessione di semplificazione dell'Assemblea legislativa (conclusasi con la risoluzione n. 3209 del 2012), ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).

La Terza Linea di azione per la semplificazione riguarda "Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione -Air, Vir e Atn" ed ha l'obiettivo di migliorare la qualità normativa attraverso l'analisi e l'implementazione di una serie di strumenti per la qualità della regolazione.

Per l'attuazione della Terza Linea di azione è stato costituito, in seno al Nucleo per la Semplificazione, un Gruppo Tecnico Tematico, composto da un referente giuridico per ciascuna Direzione Generale, con il compito fondamentale di analizzare le criticità e le potenzialità degli strumenti di qualità della regolazione ed elaborare una Relazione che rappresenti il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire da parte della Regione un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della propria produzione normativa. Per «qualità della regolazione» si intende sia la «qualità formale» dei testi normativi che devono essere chiari, intelligibili e accessibili, sia la «qualità sostanziale», cioè le regole devono essere delle buone regole e sono tali se sono necessarie, chiare e comprensibili, complete, sistematiche.

Il tema è di assoluta e rilevante attualità: la qualità della legislazione, ed in generale della normazione, rappresenta l'attuazione di principi fondamentali (trasparenza, chiarezza, certezza normativa, precisione e coerenza dei testi eccetera) che attengono, in sostanza, alla qualità della democrazia. Non a caso la qualità della legge è stata riconosciuta anche dalla recente giurisprudenza come un obiettivo costituzionalmente rilevante.

Nella Relazione predisposta dal Gruppo Tecnico Tematico – Relazione che è stata presentata alla Commissione I lo scorso 26 novembre per essere poi presentata alla prossima Sessione

di Semplificazione - è stato illustrato il contesto europeo, statale e regionale in cui si stanno sviluppando i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale. Tra i molteplici strumenti che la Relazione prende in considerazione (programmazione degli interventi normativi, consultazione, analisi di impatto della regolamentazione, ciclo della regolazione, analisi di fattibilità, analisi tecnico-normativa, valutazione di impatto della regolamentazione, clausole valutative, testi unici) un'attenzione particolare è dedicata alla necessità di una forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna.

Il tema della qualità della regolazione e con esso quello della necessità di uno snellimento del corpus normativo non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore regionale.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato - già alla fine degli anni '90 - un lavoro di decongestionamento del proprio patrimonio normativo: è del 1998 la legge regionale n. 27 recante "Abrogazione di 74 leggi regionali"; è dell'anno successivo la legge n. 3, che, oltre a dare attuazione a livello regionale al d.lgs. n. 112 del 1998, ha espressamente abrogato 135 leggi regionali e 20 regolamenti. Oltre a queste normative che si pongono come interventi di riforma di molteplici settori e che hanno correlativamente eliminato una serie eterogenea di normative superate dalle nuove discipline, va altresì evidenziato che, di regola, le normative che rinnovano un determinato settore riportano un articolo contenente l'elenco delle normative che vengono contestualmente abrogate.

Quello che si propone ora è un nuovo intervento deflattivo che riguarda sia le leggi e i regolamenti sia specifiche disposizioni in essi contenute.

Il lavoro del Gruppo Tecnico Tematico - coordinato dal Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi - si è basato su un metodo condiviso ed articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative vigenti che ha prodotto la base conoscitiva necessaria per le successive fasi; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare.

Si è dunque utilizzata una tecnica in positivo di elencazione delle disposizioni da abrogare e si è volutamente evitato il ricorso a tecniche automatiche di eliminazione, tipo il noto "taglia-leggi", anche al fine di scongiurare gli effetti indesiderati che tale meccanismo ha prodotto nell'esperienza statale.

Il presente progetto rappresenta una rilevante opera di "pulizia" dell'ordinamento, che andrebbe periodicamente ripetuta e ad essa dovrebbe altresì seguire un intervento di riordino o di accorpamento delle disposizioni superstiti in legge organiche, anche di riforma complessiva della materia o del settore.

Illustrazione degli articoli

Articolo 1

L'articolo 1 esplicita l'obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale e lo strumento a tal fine utilizzato, cioè l'abrogazione espressa di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque

non più operanti o applicate. Viene altresì affermato che l'intervento abrogativo che si va a disporre e a disciplinare attua la legge n. 18 del 2011 attraverso una delle sue linee di azione - la Terza - attraverso cui tale legge trova sviluppo ed applicazione.

Articolo 2

L'articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Il comma 1 stabilisce che "*Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A*".

L'insieme delle normative abrogate è infatti contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante del progetto, che risulta suddiviso in tre elenchi: il primo riporta intere leggi regionali; il secondo riguarda interi regolamenti regionali; il terzo contiene singole disposizioni (articoli o commi) di leggi o regolamenti regionali. Tutti e tre gli elenchi sono ordinati cronologicamente.

La formula "*Sono o rimangono abrogati.....*" si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l'effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall'ordinamento regionale non solo le leggi e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle implicitamente o tacitamente abrogate.

L'abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali "*Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge*": in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all'interprete la valutazione dell'incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

L'abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.

La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l'effetto di "trasformare" le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate.

Trattandosi di un'operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza *ex tunc* dell'abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

Il comma 2 stabilisce che "*Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa*". Questa previsione è utile a ribadire, in applicazione del principio del *tempus regit actum*, che i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all'applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

Il comma 3 puntualizza che *“In conformità con i principi generali dell’ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l’abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.”*

Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire un apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera *ex nunc* o *ex tunc*. Tale regola recepisce tra l’altro l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, che ritiene che la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto *ex nunc* e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.

Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

Allegato A

Come sopra ricordato, l’Allegato A riporta l’insieme delle normative abrogate ed è articolato in tre elenchi, ognuno dei quali ordinati cronologicamente.

L’**elenco 1** è dedicato alle **leggi regionali**; in questa sezione sono rappresentati tutti i settori regionali, i quali hanno segnalato l’opportunità di eliminare dall’ordinamento regionale tutte quelle leggi non più operanti, non più applicate, comunque superate perché non più conformi all’attuale disciplina

comunitaria, nazionale o regionale.

L’**elenco 2** è dedicato all’abrogazione di **2 regolamenti regionali**, ormai non più operanti, ma per i quali è stata valutata l’opportunità di fare chiarezza normativa attraverso questa operazione di pulizia formale.

L’**elenco 3** è dedicato all’abrogazione di **singole disposizioni** (articoli o commi) di leggi o regolamenti regionali che si intendono abrogare, principalmente nei settori del personale e della sanità, pur lasciando in vita il rimanente corpus normativo in cui sono collocate.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sull’operazione di semplificazione rappresentata dall’abrogazione di singole norme legislative connesse al riordino delle Commissioni sanitarie. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) ha previsto che la ridisciplina o la soppressione di organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale avvenga attraverso un regolamento di Giunta.

La disciplina di tali organismi, introdotta con il regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2 (regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell’art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4) necessita, ai fini della semplificazione normativa, di un coordinamento con le disposizioni legislative precedenti che hanno esaurito la loro efficacia temporale ma che non sono state abrogate espressamente.

Il presente progetto di legge propone, quindi, di abrogare espressamente sia le disposizioni legislative che disciplinavano le Commissioni ora soppresse (in totale sette), sia quelle che disciplinavano le Commissioni “sostituite” (in totale cinque), fermo restando che, secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 2 del 2009:

- tali disposizioni legislative hanno già cessato di avere efficacia dal momento dell’entrata in vigore del regolamento regionale stesso, ossia a partire dal 25 aprile 2009 (art. 25, comma 3, del r.r. n. 2 del 2009);

- le Commissioni e gli organismi già costituiti hanno continuato ad operare con le modalità e le funzioni previste nelle disposizioni vigenti anteriormente all’entrata in vigore del medesimo regolamento, fino all’insediamento delle nuove commissioni e degli organismi collegiali ridisciplinati (art. 25, comma 1, r.r. n. 2 del 2009).

PROGETTO DI LEGGE**Articolo 1***Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione dei principi di miglioramento della qualità della legislazione contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Articolo 2*Abrogazioni*

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Allegato A**1. Elenco delle leggi regionali abrogate**

1. 1 legge regionale 19 dicembre 1972, n. 13 (Istituzione della Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini)
1. 2 legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 (interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole)
1. 3 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche)
1. 4 legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49 (Interventi finanziari per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte)
1. 5 legge regionale 1 luglio 1974, n. 24 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola)
1. 6 legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 (Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale)
1. 7 legge regionale 14 aprile 1975, n. 22 (Norme per la determinazione della quota d'interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con leggi regionali)
1. 8 legge regionale 19 aprile 1975, n. 26 (Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue)
1. 9 legge regionale 7 maggio 1975, n. 28 (Provvedimenti urgenti destinati allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche)
1. 10 legge regionale 19 agosto 1976, n. 33 (Controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte)
1. 11 legge regionale 1 settembre 1976, n. 39 (Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione)
1. 12 legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 (Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna)
1. 13 legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado)
1. 14 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 53 (Interventi finanziari per l'attuazione di piani di lotta e controllo delle parassitosi animali per il quadriennio 1978-1981, e delega delle relative funzioni)

1. 15 legge regionale 18 maggio 1979, n. 13 (Commissioni provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura)
1. 16 legge regionale 30 ottobre 1979, n. 39 (Immissioni di scarichi nelle acque costiere del mare adriatico - delega di funzioni amministrative alle Province di Ferrara, Forlì e Ravenna)
1. 17 legge regionale 19 maggio 1980, n. 37 (Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi)
1. 18 legge regionale 19 maggio 1980, n. 38 (Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema cispadano delle vie di comunicazione)
1. 19 legge regionale 17 agosto 1981, n. 22 (Contributi a favore di imprese che realizzano interventi per la depurazione degli scarichi idrici)
1. 20 legge regionale 30 agosto 1982, n. 42 (Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli)
1. 21 legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 (Concorso della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di programmi sulla viabilità statale di interesse regionale)
1. 22 legge regionale 5 maggio 1983, n. 14 (Istituzione di borse di studio per la frequenza ai corsi dei Collegi del Mondo Unito)
1. 23 legge regionale 14 luglio 1983, n. 25 (Concessione di contributi in annualità a favore della SpA Sapir di Ravenna e degli Enti Locali territoriali per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti da impiegare a servizio dell'area medesima)
1. 24 legge regionale 23 marzo 1984, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento)
1. 25 legge regionale 27 agosto 1984, n. 45 (Norme per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle Province di Parma e di Reggio Emilia)
1. 26 legge regionale 10 dicembre 1987, n. 38 (Concessione di sussidi alle aziende vivaistiche per la distribuzione di piante o parti di piante risultate inidonee alla certificazione a norma del regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, attuativo dell'art. 7 della lr 28 luglio 1982, n. 34)
1. 27 legge regionale 3 maggio 1988, n. 14 (Adesione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea delle Regioni d'Europa)

1. 28 legge regionale 4 giugno 1988 n. 23 (Interventi della Regione Emilia Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari con il porto di Ravenna)
1. 29 legge regionale 9 aprile 1990, n. 27 (Norme in materia di piante organiche delle Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna)
1. 30 legge regionale 27 aprile 1990, n. 36, (Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli studi di Ferrara)
1. 31 legge regionale 9 giugno 1990, n. 44 (Credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera)
1. 32 legge regionale 18 aprile 1992, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475)
1. 33 legge regionale 28 dicembre 1992, n. 50 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Servizi Integrati d'Area - SER.IN.AR. - Forlì e Cesena SpA" e alla "Società UNI.TU.RIM. SpA - Società per l'Università del riminese)
1. 34 legge regionale 20 dicembre 1993, n. 44 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto merci)
1. 35 legge regionale 22 aprile 1994, n. 18 (Celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione)
1. 36 legge regionale 7 novembre 1994, n. 45 (Tutela e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna)
1. 37 legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Celebrazioni del bicentenario del tricolore)
1. 38 legge regionale 18 marzo 1996, n. 3 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Reggio Città degli Studi - SpA" e presentazione periodica al Consiglio regionale di una relazione sulle partecipazioni regionali che sostengono lo sviluppo universitario)
1. 39 legge regionale 12 novembre 1996, n. 42 (Contributo della Regione Emilia-Romagna per le manifestazioni del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna nel 1997)
1. 40 legge regionale 12 maggio 1997, n. 9 (Assegnazione straordinaria alla provincia di Ravenna per le spese sostenute per lo svolgimento di funzioni specialistiche nel settore dell'analisi terreni)
1. 41 legge regionale 9 luglio 1997, n. 21 (Finanziamento di quota parte dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1994 e precedenti nonché agli anni 1995 e 1996)
1. 42 legge regionale 12 dicembre 1997, n. 44 (Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del "Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini" nel Comune di Casalecchio di Reno)
1. 43 legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA)

1. 44 legge regionale 9 ottobre 1998, n. 32 (Contributo della Regione Emilia-Romagna al "Centro di documentazione storico-politica sullo stragismo" per la realizzazione di attività relative al triennio 1998-2000)
1. 45 legge regionale 28 dicembre 1998, n. 41 (Contributo straordinario a favore della Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII")
1. 46 legge regionale 27 luglio 1999, n. 17 (Proroga dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci degli Istituti Autonomi Case Popolari)
1. 47 legge regionale 13 agosto 1999, n. 21 (Realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra il porto fluviale dell'Emilia centrale in località Pieve di Saliceto e la Cispadana)
1. 48 legge regionale 13 agosto 1999, n. 23 (Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica)
1. 49 legge regionale 9 dicembre 1999, n. 35 (Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia Amylovora)
1. 50 legge regionale 9 dicembre 1999, n. 36 (Sperimentazione di un sistema premiante delle Aziende sanitarie regionali)
1. 51 legge regionale 30 gennaio 2001, n. 2 (Attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna)
1. 52 legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 (Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna)
1. 53 legge regionale 23 luglio 2001, n. 22 (Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica)
1. 54 legge regionale 13 novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'euro)
1. 55 legge regionale 14 maggio 2002, n. 8 (Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale)
1. 56 legge regionale 1 agosto 2002, n. 21 (Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica)
1. 57 legge regionale 20 settembre 2002, n. 23 (Disposizioni per l'anno 2002 concernenti la concessione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica)
1. 58 legge regionale 12 novembre 2003, n. 23 (Celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione)
1. 59 legge regionale 18 dicembre 2003, n. 27 (Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche)
1. 60 legge regionale 17 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di spesa di personale)
1. 61 legge regionale 24 aprile 2006, n. 4 (Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle ferrovie)

regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale)

1. 62 legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" <RECEP>)
1. 63 legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale)
1. 64 legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche <AERRS>)
1. 65 legge regionale 25 novembre 2011, n. 16 (proroga della durata di validità di graduatorie concorsuali)

2. Elenco dei regolamenti regionali abrogati

- 2.1. regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 49 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 "istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna")
- 2.2. regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 45 (Disciplina delle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti - l.r. 27 giugno 1997, n. 18, art. 6, comma 2)

3. Elenco delle disposizioni normative regionali abrogate

- 3.1. articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia)
- 3.2. articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 (Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio)
- 3.3. articoli 9 e 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione)
- 3.4. articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica)
- 3.5. articolo 2, comma 1, lett. d), e articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale)
- 3.6. articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata)

- 3.7. articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'aids)
- 3.8. articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo)
- 3.9. articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381)
- 3.10. articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti)
- 3.11. articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio)
- 3.12. articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003)
- 3.13. articolo 1, commi 1, 2 e 3, e articoli 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 7 (Disposizioni in materia di spesa di personale)